

STATUTO

Art. 1. Denominazione

1.1 È costituita l'Associazione Nazionale Le Donne del Marmo, che accoglie Donne che lavorano nell'ambito del settore marmifero, come libera Associazione culturale, apartitica, apolitica ed aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. Sede

2.1 La sede è stabilita a Carrara (Massa Carrara) presso Confindustria Livorno Massa Carrara in Viale XX Settembre 118.

2.2 Con l'approvazione del Consiglio direttivo, la sede potrà essere trasferita presso la Presidenza o presso un'eventuale segreteria permanente e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3. Logo (Marchio)

3.1 Il logo (marchio) è il segno distintivo dell'Associazione. È costituito da un simbolo grafico che rappresenta la testa di una donna su un tronco di colonna con capitello ionico. Alla base la dicitura Le Donne del Marmo Associazione Nazionale.

3.2 Il relativo utilizzo può avvenire solo nel pieno rispetto del relativo regolamento in materia.

Art. 4. Finalità

4.1 L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

a) attività culturali:

b) convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di filmati e documenti;

c) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per le operatrici del settore di riferimento;

d) attività editoriale: realizzazione di prodotti multimediali, pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

f) attività benefiche.

4.2 In conformità ai limiti e alle modalità previste dalla vigente normativa fiscale, l'Associazione può anche svolgere attività commerciali connesse e strumentali agli scopi istituzionali.

Art. 5. Scopi

5.1 L'Associazione persegue i seguenti scopi: a) diffondere, ampliare e promuovere la conoscenza del marmo, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e tramite eventi culturali, convegni e dibattiti in cui vengano portati i risultati di esperienze professionali ed associative, con particolare riferimento al mondo femminile; b) promuovere e sviluppare le relazioni professionali e personali tra le associate; c) sviluppare un programma comune di scambi di informazione; d) rappresentare Le Donne del Marmo presso associazioni, enti, fiere, mostre e manifestazioni in Italia e all'estero.

5.2 L'Associazione vuole rappresentare un particolare aspetto del settore marmifero contraddistinto da sensibilità e da una tendenza alla comunicazione tipicamente femminili, nonché soddisfare le esigenze del mondo delle consumatrici, sempre più informate e attente ai cambiamenti.

Art. 6. Qualifica di socia

6.1 Fanno parte dell'Associazione: Donne impegnate in ruoli di rilievo nelle imprese del settore marmifero, Architetti, Ingegneri, Geologi, Giornaliste ed altre Donne operanti nel settore marmifero, che in tutta Italia con la loro attività promuovono la "cultura del marmo" nel senso più ampio. L'Associazione accoglie solo Donne che lavorano in prima persona nel settore e per il settore del marmo e delle relative tecnologie, operative da almeno tre anni.

6.2 Sono previste le seguenti categorie di socie:

- **Socia ordinaria:** colei che lavora in prima persona nel (e per il) settore del marmo e delle relative tecnologie, versa la quota di iscrizione e la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio direttivo, ha diritto di voto e partecipa alla formazione delle cariche associative. Può inoltre essere eletta delegata regionale dal Consiglio direttivo e in questo caso ha il compito di coordinare l'attività delle socie a livello regionale, di tutelare l'immagine dell'Associazione a livello regionale e di riferire le istanze sorte in regione al Consiglio direttivo.
 - **Socia aderente:** colei che non appartiene al settore del marmo, non ha diritto di voto e non può far parte delle cariche associative. È tenuta, al pari delle socie ordinarie, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo Art. 8 e usufruisce dei servizi forniti dall'Associazione alle socie ordinarie. La quota di iscrizione e il contributo annuo dovuto all'Associazione dalla socia aderente sono pari a quelli versato dalle socie ordinarie.
 - **Socia sostenitrice:** colei o coloro che come Società, Associazione, Ente pubblico o privato, possono dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Oltre alla quota di iscrizione e al contributo annuo, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, ma non hanno diritto di voto e non possono far parte delle cariche associative.
- 6.3** La domanda di ammissione a socia dovrà essere inviata alla Segreteria dell'Associazione compilando l'apposita scheda sul sito dell'Associazione (<http://ledonnedelmarmo.it>). La candidatura dovrà essere vagliata e accettata dal Consiglio direttivo.

Art. 7. Socia fondatrice, Socia onoraria, Socia emerita e Past President

- 7.1** Socia fondatrice è colei che fa parte dell'Associazione fin dalla sua fondazione. La Socia fondatrice ha diritti e doveri della Socia ordinaria.
- 7.2** La qualifica di Socia onoraria è conferita dal Consiglio direttivo a donne che, per comprovati motivi, si siano particolarmente distinte nel settore marmifero. La Socia onoraria non ha diritto al voto.
- 7.3** La qualifica di Socia emerita è conferita dal Consiglio direttivo a donne che si siano distinte per la loro attività e/o servizio nell'ambito dell'Associazione e ha diritto al voto.
- 7.4** È Past President chi ha ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione.

Art. 8. Diritti e doveri delle socie

- 8.1** Le socie ordinarie hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi.
- 8.2** Le socie hanno diritto di essere informate sulle attività dell'Associazione.
- 8.3** Le socie dovranno versare nei termini l'importo della quota sociale annua nella misura determinata dal Consiglio direttivo.
- 8.4** Le socie svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- 8.5** Ogni socia è tenuta al rispetto della deontologia e correttezza associativa.

Art. 9. Recesso ed esclusione della socia

- 9.1** Tutte le socie sono tenute a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
- 9.2** In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
- a) richiamo;
 - b) diffida;
 - c) espulsione della Associazione. Le socie espulse possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 10. Organi e cariche

- 10.1** Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea delle socie;
 - il Presidente;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Collegio dei Revisori;

- il Collegio dei Probiviri;
- le Delegazioni regionali.

10.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso spese che può essere riconosciuto, per particolari incarichi, dal Consiglio direttivo.

Art. 11. Assemblea

11.1 L'Assemblea delle socie è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta dalle socie ordinarie e dalle socie emerite, ognuna delle quali ha diritto ad un voto.

11.2 Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo delle associate.

11.3 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza delle socie, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

11.4 L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza delle socie e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

11.5 Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascuna aderente.

11.6 Hanno diritto di partecipare alle Assemblee e al voto tutte le socie in regola con il versamento della quota associativa.

11.7 La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea o con avviso inviato via E-Mail almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Delle delibere assembleari deve essere redatto apposito verbale.

Art. 12. Compiti dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva l'eventuale regolamento interno.

12.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 13. Il Presidente

13.1 Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Può essere rieletto per i mandati successivi.

Art. 14. Compiti del Presidente

14.1 Il Presidente ha i seguenti compiti:

- elegge i Consiglieri, convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali;
- conferisce alle socie procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

14.2 Sono eleggibili tutte le socie che abbiano compiuto almeno 3 (tre anni) di anzianità all'interno dell'Associazione.

14.3 Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Inoltre ricopre il ruolo di Presidente, in caso di dimissioni, per la durata residua del mandato.

Art. 15. Consiglio direttivo

15.1 Il Consiglio direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da 2 (due) a 4 (quattro) socie elette dal Presidente tra i propri componenti.

15.2 Fa parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Past President.

15.4 I consiglieri che cessano dalla carica durante il loro mandato, vengono sostituiti dal Consiglio stesso per cooptazione.

15.5 Il Consiglio direttivo è convocato:

a) dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno.

b) dai componenti del Consiglio Direttivo con richiesta motivata e scritta di almeno il 30% delle socie.

15.6 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

15.7 In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

15.8 Il Consiglio direttivo dura in carica per 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per i mandati successivi.

15.9 Nel caso in cui il Consiglio direttivo si riduca a meno di 2 (due) componenti, per dimissioni, decadenza o altre cause, il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea entro e non oltre 40 (quaranta) giorni per l'integrazione del Consiglio direttivo, per la durata residua del mandato.

Art. 16. Compiti del Consiglio direttivo

16.1 Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 (due) dei componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) delle socie.

16.2 Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di 1 (un) anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di socie;
- eleggere le delegate regionali.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

Art. 17. Segretario e Tesoriere

17.1 Il Segretario è nominato dal Presidente e può essere scelto anche tra persone che non fanno parte dell'Associazione.

17.2 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 18. Collegio dei Revisori

18.1 Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) socie elette dall'Assemblea al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo. Dura in carica 5 (cinque) anni.

Art. 19. Compiti del Collegio dei Revisori

19.1 Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

19.2 Relaziona con il Consiglio direttivo e annualmente con l'Assemblea riunita per l'approvazione del rendiconto.

Art. 20. Collegio dei Probiviri

20.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) socie elette dall'assemblea al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo. Dura in carica 5 (cinque) anni.

Art. 21. Compiti del Collegio dei Probiviri

21.1 Deve monitorare l'applicazione e l'osservanza delle norme statutarie e regolamenti e dirimere eventuali contrasti sorti in seno all'Associazione.

21.2 Decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 22. Delegato regionale

22.1 La Delegata regionale viene eletta dal Consiglio direttivo e dura in carica 5 (cinque) anni.

22.2 Deve promuovere e coordinare l'attività delle socie e tutelare l'immagine dell'Associazione a livello regionale e riferire al Consiglio direttivo.

Art. 23. Risorse economiche

23.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

23.2 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

23.3 Le libere donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'Associazione.

23.4 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24. Rendiconto economico-finanziario

24.1 Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

24.2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

24.3 Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 25. Scioglimento e liquidazione

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal codice civile.

25.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

Art. 26. Disposizioni finali

26.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.